



COMUNE DI LAGOSANTO

PROVINCIA DI FERRARA

Codice Fiscale 00370530388

ORIGINALE

N. 43 Reg. delib.	Ufficio competente FINANZA
-----------------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
----------------	---

Oggi **otto** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Bertarelli Cristian	Presente	Cavalieri Paolo	Presente
Esposito Giacomo	Presente	Patrignani Elena	Presente
Soncini Emanuele	Presente	Desiato Anna	Presente
Orlandini Patrizia	Presente	Bigoni Davide	Presente
Bulgarelli Alessia	Presente	Chendi Silvia	Presente
Simoni Luciano	Presente	Bagarini Lorella	Presente
Cavalieri Ilaria	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Forlin Luigia Maria.

Constatato legale il numero degli intervenuti, Simoni Luciano nella sua qualità di Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 193 del TUEL, così come modificato dal DLgs n. 118/2011 e smi, dispone che l'organo consigliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, provvede ad effettuare la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, provvede ad adottare contestualmente:
 1. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 2. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
 3. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- la mancata approvazione nei termini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, comporta l'attivazione della procedura dissolutiva di cui all'art.141 TUEL e smi, previa diffida;
- al responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art.147 quinquies e art 153 TUEL e smi, spetta la direzione ed il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e con eventuale segnalazione del costituirsi di situazioni che possano pregiudicare i suddetti equilibri;
- ai sensi dell'art.57 del vigente regolamento di contabilità, il servizio finanziario, con il concorso di tutti i responsabili di settore, effettua con cadenza periodica e secondo le esigenze, verifiche di bilancio al fine di presidiarne gli equilibri. A tal fine i responsabili di settore, rinvenendo motivi che potrebbero determinare scostamenti rispetto alle previsioni, li segnaleranno, proponendo contestualmente l'adozione di provvedimenti per il miglioramento dei risultati;

Considerato che, quanto al termine per la verifica degli equilibri di bilancio 2020-2022 , già prorogato al 30 settembre rispetto al termine ordinatorio del 31 luglio dal comma 2 dell'art.107 DL18/20 convertito in L.27/20, lo stesso viene ulteriormente differito al 30 novembre 2020 dall'art.54 del DL 104/20 (decreto di agosto);

Ritenuto, quanto al concetto contabile di equilibri di bilancio, di doverlo meglio esplicitare, ricavandolo dal postulato di bilancio ad esso dedicato che testualmente recita:

"[...] Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata [...]";

Rilevato che il riportato postulato di bilancio enuncia inoltre che "[...] l'equilibrio di bilancio comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei

risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione [...]” giustificando quanto richiesto dal TUEL al richiamato articolo 193;

Richiamata la nota prot. 6029 del 31 luglio 2020 e la successiva prot. 6591 del 18 agosto 2020 con le quali il responsabile del servizio economico finanziario chiedeva agli altri responsabili di segnalare tutte le situazioni di squilibrio ed eventuali debiti fuori bilancio, nonché le risultanze della verifica sulle assegnazioni di cui alla GC n. 5 del 17 /01/2020 e smi;

Rilevato che, con note agli atti, i vari responsabili comunicavano l'insussistenza di debiti fuori bilanci nonché di situazioni pregiudizievoli per gli equilibri stessi;

Considerato che lo stesso bilancio finanziario veniva variato con precedenti deliberazioni ossia:

- deliberazione di C.C. n.7 del 15/02/2020;
- deliberazione di G.C.n.15 del 27/02/2020 di riaccertamento ordinario dei residui;
- deliberazione di G.C.n.16 del 27/02/2020 di modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2019 contenuti nel bilancio finanziario e conseguente variazione di cassa;
- deliberazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta n.30 del 03/04/2020, n.36 del 20/04/2020 e n.51 del 27/05/2020 poi ratificate in Consiglio;
- deliberazione di C.C.n.28 del 25/06/2020 di applicazione al bilancio di una quota di avanzo vincolato;
- deliberazione di C.C.n.32 del 24/07/2020 di assestamento generale al bilancio e contestuale rinvio della salvaguardia degli equilibri 2020 ai nuovi termini previsti dal comma 2 art.107 DL 18/20 e poi dall' art.54 DL 104/20;
- deliberazione di C.C. n. 38 del 24 settembre 2020;

Tutto ciò premesso ed ai fini della verifica del permanere degli equilibri di bilancio si palesa quanto segue:

- rispetto del principio di pareggio finanziario e di bilancio, l'Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha approvato il bilancio di previsione nei tempi dettati dal principio contabile applicato inerente alla programmazione (C.C.n. 77 del 19 dicembre 2019);
- a seguito dei primi effetti registrati e dovuti alla pandemia COVID – 19, l'ente ha inteso analizzare l'andamento tributario delle imposte in auto liquidazione e non, dei proventi dei servizi a domanda individuale e delle altre entrate dei titoli I e III, apportando al bilancio, nel pieno rispetto del principio generale della prudenza, una riduzione degli stanziamenti di entrata, meglio esplicitati nelle deliberazioni sopra citate;
- in applicazione ai dettami normativi armonizzati i quali impongono al variare delle entrate sulle quali era stato calcolato in sede di previsione, di adeguare anche l'accantonamento al FCDE, l'ente vi ha provveduto con le variazioni sopra citate, tutte rispettanti gli equilibri di bilancio ;
- gli stanziamenti iscritti nel bilancio finanziario vengono tenuti sotto controllo in modo continuativo, operando le correzioni che si potranno rendere indispensabili a seguito di mutamenti di ordine normativo e di definizione degli ambiti di gestione;
- la gestione di competenza e dei residui presentano una situazione di equilibrio;
- la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:
 1. alla data di rilevazione, dal raffronto tra entrate e spese assestate, si evince un saldo prospettico di cassa non negativo;
 2. l'utilizzo di entrate a specifica destinazione ammonta ad € 0,00 e l'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria;

3. gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs.231/2002 garantendo altresì un fondo di cassa finale positivo;
4. risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa pari ad € 35.596,17;

Considerato pertanto che allo stato attuale non emergono situazioni tali da rendere necessaria l'adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza o dei residui;

Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.1267/2000 dal Responsabile del Servizio Finanziario nonché il parere del revisore del conto;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs.118/2011 come modificato dal D.Lgs.126/2014;
- i principi contabili applicati di cui agli allegati 4/1 e 4/2 al suddetto D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità
- il vigente Statuto Comunale

Dato atto che:

-la seduta si svolge in presenza mantenendo le misure di sicurezza obbligatorie vista l'emergenza sanitaria "COVID-19" senza la presenza di pubblico;

-la registrazione vocale integrale della seduta sarà pubblicata sul sito istituzionale – sezione "Novità e Avvisi" per 30 giorni e successivamente conservata in "Archivio news";

Uditi i seguenti interventi riportati in forma sintetica:

BIGONI DAVIDE: Chiedo da cosa deriva l'avanzo di € 224.000,00 segnalato nel documento in esame.

SINDACO BERTARELLI CRISTIAN: Si tratta di avanzo derivante in parte dall'anno 2019 e in parte dalle precedenti gestioni.

Ultimata la discussione, con il seguente esito di votazione espressa in forma palese dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

DELIBERA

Per i motivi espressi e che di seguito si intendono integralmente riportati

Di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, sulla base dell'analisi complessiva effettuata sull'andamento della gestione compiuta alla data del 30 settembre,

nonché della proiezione al 31/12, come da verifiche dettagliate nell'allegata relazione del Responsabile del Servizio Finanziario ;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 193 del TUEL e smi:

- alla data del presente provvedimento risultano rispettati gli equilibri generali di bilancio;
- sulla base delle valutazioni e delle stime condotte, è possibile ragionevolmente prevedere il mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso della restante gestione;
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194 TUEL come da attestazioni, agli atti, rese dai Responsabili dei Settori;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto risulta adeguato e coerente con il monitoraggio dei residui attivi;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio finanziario risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
- le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere il rispetto dei vincoli per l'esercizio in corso;

Di allegare la presente deliberazione al rendiconto di gestione 2020 ai sensi dell'art.193 c.2 ultimo periodo TUEL e smi;

INOLTRE, stante l'urgenza a provvedere, con separata e successiva votazione, espressa per alzata di mano dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti, come segue:

FAVOREVOLI: 13

CONTRARI: 0

ASTENUTI: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 TUEL e smi.

Il Consiglio comunale termina alle ore 21:50.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 47 del 02-10-2020 ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	SALVAGUARDIA EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Presidente del Consiglio
Simoni Luciano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Forlin Luigia Maria

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

RELAZIONE
SUL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ART. 193 D.LGS. 267/2000 e smi

Lagosanto lì 30 settembre 2020

Allegato alla delibera di salvaguardia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamati:

- l'art.147-quinquies e art.153 Dlgs.267/2000 i quali attribuiscono al Responsabile del servizio economico finanziario la direzione ed il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, attività che DEVE coinvolgere necessariamente tutti i responsabili settore, segretario generale e revisore del conto, così come prescritto agli artt. 57 e 58 del vigente regolamento di contabilità armonizzato;
- l'art 193 TUEL,ed in particolare il comma 2 il quale recita"
Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;*
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui";*
- le norme del vigente regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione di C.C.n.53 del 21/12/15 integrato con deliberazioni n. 60 del 22/10/16 e 61 del 11/11/2019, in ordine agli adempimenti prescritti
- l'art. 54 del del DL 104/20 il quale ulteriormente differisce al 30 novembre 2020 il termine per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 TUEL, termine inizialmente prorogato al 31 luglio dal c.2 art.107 del DL 18/20 in L.27/20 ;

Riferisce quanto segue:

RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL PAREGGIO FINANZIARIO E DI BILANCIO

L'Ente, seguendo le indicazioni degli organi di controllo nazionale, ha approvato il bilancio finanziario 2020-2022 con deliberazione di CC n. 77 del 19/12/19, nei tempi dettati dal principio contabile inerente la programmazione ossia entro il 31 dicembre 2019 (**colonna stanziamento iniziale A**)

Nel corso dell'esercizio 2020, l'Ente ha adottato variazioni al bilancio, di cui una discendente dalla revisione ordinaria dei residui.

Le suddette variazioni, dettate anche da ragioni di urgenza a seguito dei primi effetti finanziari registrati e dovuti alla pandemia COVID-19, hanno portato a nuove risultanze contabili come da prospetto aggiornato al 30 settembre 2020 (**colonna previsioni assestate B**). Tali ultime

previsioni comprendono anche la variazione di assestamento generale già adottata con deliberazione di CC n.32 del 24/07/2020

ENTRATE			SPESE		
	Stanziam. Iniziale COMPETENZA	Previsioni assestate COMPETENZA		Stanziam. Iniziale COMPETENZA	Previsioni assestate COMPETENZA
FPV p/corr.	47.428,10	47.428,10	Disav.	0,00	0,00
FPV invest.	0,00	0,00			
Avanzo applic.	0,00	11.901,57			
Titolo 1	2.247.659,98	2.075.276,59	Titolo 1	2.778.283,06	2.862.124,81
Titolo 2	201.027,17	521.898,25	Titolo 2	134.000,00	216.350,46
Titolo 3	571.102,90	499.555,39	Titolo 3	0,00	0,00
Titolo 4	129.000,00	206.350,46	Titolo 4	283.935,06	283.935,06
Titolo 5	0,00	0,00	Titolo 5	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 6	0,00	0,00	//		
Titolo 7	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 7	2.603.000,00	2.603.000,00
Titolo 9	2.603.000,00	2.603.000,00	//		
Tot. entrate	6.799.218,15	6.965.410,36	Tot. spese	6.799.218,15	6.965.410,36

UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione discendente dall'approvazione del consuntivo 2019 (C.C.n.14 del 27/04/2202) è così composto:

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/19	€ 466.793,35
PARTE ACCANTONATA	
Fondo Crediti di dubbia esigibilità	167.101,95
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	38.895,10
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti di cui: indennità fine mandato sindaco € 1.301,90 congruagli contr.somministrazione 12 mila- rinnovi CCNL dip.e segretario 8.874,92	22.176,82
B) TOTALE PARTE ACCANTONATA	€ 228.173,87
PARTE VINCOLATA	
Vincoli derivanti da leggi o da principi contabili (vincolo CDS – economie p.stabile)	6.049,23
Vincoli derivanti da trasferimenti (RER e legge di bilancio)	8.048,57
Vincoli derivanti da contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente	
Altri vincoli	
C) TOTALE PARTE VINCOLATA	€ 14.097,80
D) PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	€ 0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE (E) = A - B - C - D	€ 224.521,68

L'ente non si trova nelle situazioni di cui all'art. 195 TUEL (utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate) né dell'art.222 TUEL (utilizzo anticipazione di tesoreria).

Pertanto, fermo l'utilizzo parziale delle quote accantonate già avvenuto con deliberazione di CC n 28 del 25/06/2020, l'ente potrà utilizzare con successive variazioni, **l'avanzo non vincolato (quota libera E)** nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito dall'ordinamento contabile e fatta salva la possibilità riconosciuta dall'art. 109 c.2 DL 18/20 in L.27/20, ossia, limitatamente al 2020, fatte salve le priorità relative alla copertura di debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri, per il finanziamento di spese connesse con l'emergenza COVID –19.

L'applicazione della quota libera di avanzo, ai sensi del citato art.109 DL 18/20, potrà essere effettuata solo dopo l'approvazione del rendiconto 2019 dal momento che non sono previste deroghe a quanto indicato dall'art.187 c.2 TUEL e dal disposto 9.2 principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.

Rimane sottinteso che, ferma l'approvazione del rendiconto 2019 avvenuta con citata deliberazione di CCn. 14 del 27/04/2020 ed ai sensi dell'art.187 TUEL, l'avanzo di amministrazione (quota libera) può essere utilizzato con successivo provvedimento di competenza consiliare in quanto l'ente ha verificato con la presente deliberazione:

- l'insussistenza di debiti fuori bilancio (come da dichiarazioni dei responsabili, agli atti)
- il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- l'insussistenza di esigenze legate a finanziamento di maggiori spese COVID 19;
- in sede prospettica il permanere del saldo non negativo in termini di competenza, tra entrate e spese finali
- l'adequatezza del FCDE

EQUILIBRI E MONITORAGGIO DEL SALDO DI CASSA

In ambito del monitoraggio di saldo di cassa e dell'andamento monetario della gestione, si palesa quanto segue:

SITUAZIONE DI CASSA ALLA DATA DELLA PRESENTE RELAZIONE (30 settembre)	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 01/01/2019			€ 533.706,34
RISCOSSIONI	411.800,15	2.119.041,84	€2.530.841,99
PAGAMENTI	484.093,70	1.856.598,95	€2.340.692,65
Saldo di cassa al 30/09/2020 con le operazioni emesse			€ 723.855,68

Si specifica che il saldo cassa non tiene conto degli incassi e pagamenti da regolarizzare

La gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- alla data di rilevazione, dal raffronto tra entrate e spese assestate, si evince un saldo prospettico di cassa non negativo;
- l'utilizzo di entrate a specifica destinazione ammonta ad € 0,00 e l'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs.231/2002 garantendo altresì un fondo di cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa pari ad € 35.596,17;

e con le dovute proiezioni al 31/12, si presuppone che saranno mantenuti gli equilibri di cassa per tutto l'esercizio

	PREV.CASSA ASSESTATA	
FONDO CASSA AL 01/01/20		533.706,34
TITOLO I	2.367.258,88	
TITOLO II	555.335,23	
TITOLO III	613.012,53	
TITOLO IV	282.690,90	
TITOLO V	39.461,63	
TITOLO VI	0,00	
TITOLO VII	1.000.000,00	
TITOLO IX	2.603.000,00	
TOTALE ENTRATA		7.460.759,17

TITOLO I	3.210.099,12	
TITOLO II	371.830,54	
TITOLO III	0,00	
TITOLO IV	283.935,09	
TITOLO V	1.000.000,00	
TITOLO VII	2.603.000,00	
TOTALE USCITA		7.468.864,75
FONDO CASSA PRESUNTO AL 31/12/2020		525.600,76

RISPETTO DEGLI EQUILIBRI INTERNI (parte corrente, conto capitale, servizi conto terzi)

Il bilancio assestato evidenzia:

- **l'equilibrio complessivo di parte corrente** (cioè del bilancio corrente in senso stretto tra primi tre titoli di entrata e titolo primo di uscita)
- **l'equilibrio complessivo di parte capitale** (con un saldo positivo che evidenzia che dovranno essere impegnati € 10.247,05 di cui € 8.000,00 entrate da titolo III proventi da loculi a finanziamento parte capitale)
- **delle partite di giro e servizi in conto terzi**
- **l'equilibrio complessivo**

così come dai nuovi prospetti allegati per la prima volta con finalità conoscitiva la rendiconto 2019

	Stanziamento iniziale	Previsioni assestate
ENTRATE A FINANZIAMENTO PARTE CORRENTE (tit. I-III) (+)	3.019.790,05	3.096.730,23
SPESE CORRENTI (tit I) + SPESE PER RIMBORSO PRESTITI (tit.IV) (-)	3.062.218,15	3.146.059,90
FPV entrata applicato per spese correnti (+)	47.428,10	47.428,10
Avanzo per sp.correnti (+)	0,00	11.901,57
FPV per spese correnti (-) o disavanzo (-)	0,00	0,00
Somma finale	€ 5.000,00	10.000,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a disp. legge	5.000,00	10.000,00
Equilibri di parte corrente	0,00	0,00
ENTRATE A FINANZIAMENTO PARTE INVESTIMENTI (tit.IV-V- VI)	129.000,00	206.350,46
Avanzo per investimenti(+)	0,00	0,00
FPV entrata applicato per spese investimenti (prev.definitiva) (+)	0,00	0,00
FPV per spese investimenti (-)	0,00	0,00
Entrate di p correnti destinate a investimenti in base a disp.di legge (+)	5.000,00	10.000,00
Equilibrio di PARTE CAPITALE competenza	€ 0,00	€ 0,00
Entrata tit.9	2.603.000,00	2.603.000,00
Spese tit.7	2.603.000,00	2.603.000,00
SALDO gestione CONTO TERZI competenza	€ 0,00	€ 0,00

CONGRUITA' DEL FONDO CREDITI

Eseguito un controllo sulle stesse voci di entrata sulle quali era stato calcolato il FCDE in sede previsionale mediante lo stesso livello di analisi (ossia riscontrando per ciascuna entrata se l'importo accertato risulti o meno superiore rispetto a quello previsto, rapportandolo alle riscossioni in competenza) ed eseguita la rideterminazione dello stesso FCDE con le precedenti variazioni al bilancio, alla data della presente deliberazione l'importo assestato risulta congruo, come da tabella sotto riportata. Rispetto al FCDE in sede previsionale, lo stanziamento è stato ridotto per effetto di una diminuzione delle entrate su cui era stato inizialmente calcolato (quale conseguenza dell'emergenza sanitaria che ha colpito il paese)

Andamento FCDE nel corso dell'esercizio fino alla data attuale

VOCI SU CUI CALCOLATO FCDE	FCDE bil.previsione	FCDE assestato
Recupero IMU quota residua	237,50	237,50
Recupero entrate autoliquid.IMU evasione	57.000,00	43.365,60
Recupero entrate autoliquid.TASI evasione	3.325,00	1.995,00
Recupero evasione imposta pubblicità e pubbliche affissioni	950,00	475,00
CSD ordinaria	19.000,00	9.500,00
Ruoli -violazioni CDS	9.500,00	4.738,13
TOT. % minima 2020 (95%)	90.012,50	60.311,23 assestato

EQUILIBRI GESTIONE RESIDUI

Dall'analisi dei residui attivi e passivi, non sono state rilevate dai singoli Responsabili, situazioni passibili di generare squilibri di bilancio. Non si profilano inoltre variazioni sostanziali nella consistenza dei medesimi rispetto alle determinazioni effettuate all'atto di approvazione del rendiconto.

RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

Da un esame complessivo della situazione debitoria si prende atto che ogni settore risulta in equilibrio, come desunto dalla documentazione contabile e gestionale conosciuta all'ente e da quanto comunicato dai singoli Responsabili, secondo le rispettive responsabilità, palesanti inoltre l'inesistenza di debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento riconducibili al disposto dell'art.194 TUEL e smi.

RISPETTO VINCOLI FINANZA PUBBLICA

La Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha previsto al comma 707 che "A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.183 e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190".

Ai sensi del comma 712 della suddetta norma "A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711"

La legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove regole sugli equilibri di bilancio, facendo venir meno l'obbligo di allegare i prospetti di finanza al bilancio di previsione.

La pronuncia della CdC Sezioni Riunite n.20/19 ha parzialmente reintrodotta il vincolo posto dalla L.243/12, inteso come obbligo di costituire un SALDO NON NEGATIVO tra entrate finali (primi 5 titoli) maggiorate di avanzo e secondo alcuni FPV da un lato, e spese finali (primi 2 titoli) dall'altro. Tale vincolo si affianca a quello previsto dalla L.145/18 (art.1 comma 821) recentemente rafforzato dall'undicesimo decreto correttivo (DM 1 agosto 2019)

Il decreto 1 agosto 2019 ha apportato notevoli modifiche nell'ambito della contabilità armonizzata ed in particolare con riferimento al prospetto degli equilibri di bilancio. In considerazione di tale modifica, ci si è chiesti quale fosse il valore da prendere come riferimento per verificare il conseguimento dell'ente alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (posto che per il consuntivo 2019 l'acquisizione dei prospetti ha valore puramente ricognitorio). **Con FAQ 23 del 20/01/20** la Commissione Arconet ha chiarito che i saldi a consuntivo sono W1 e W2. **La Circ Rgs 5 del 9 marzo 2020** ha chiarito l'obbligo degli enti di conseguire un risultato di competenza non negativo (saldi W1 e W2). In ogni caso l'ente con il rendiconto 2019 ha rispettato tutti gli equilibri.

GESTIONE ORGANISMI GESTIONALI ESTERNI

In ambito di sostenibilità economico finanziaria dell'Ente rispetto alle società partecipate, l'analisi svolta in sede di approvazione del rendiconto 2019 ha ritenuto necessario un accantonamento al fondo perdite società partecipate pari al risultato negativo della società in perdita risultante dall'esercizio precedente, proporzionato alla percentuale di partecipazione dell'ente.

FONDO RISCHI E SPESE POTENZIALI

Si ritiene congruo lo stanziamento in sede di bilancio di previsione e non si ritiene di dover adottare alcun correttivo

DISCORDANZE RAPPORTI CREDITO/DEBITO CON LE SOC. PARTECIPATE

In relazione all'obbligo di procedere alla verifica dei rapporti di debito/credito reciproco con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate, le cui certificazioni sono allegate al Rendiconto della Gestione, in sede di approvazione dello stesso rendiconto 2019 non sono emerse discordanze

CONCLUSIONI E FORMULAZIONE DEGLI INDIRIZZI DA ADOTTARE


Da quanto fin qui esposto occorre palesare che il legislatore obbliga ad un'analisi approfondita sulla situazione dell'ente da svolgersi da tutta la struttura politico/organizzativa nel medio lungo periodo in cui è chiamata ad operare.

Data la profondità dell'azione da svolgere, come più volte ribadito dallo stesso legislatore, non può essere solo una peculiarità del responsabile finanziario, ma di TUTTI I TITOLARI RESPONSABILI della spesa e dell'entrata, alla stregua del processo di stesura di un bilancio di previsione o di un rendiconto.

Ciò ricordato, si formulano i seguenti indirizzi da adottare:

- tenere sotto costante controllo l'andamento della gestione operando le correzioni che si renderanno indispensabili a seguito dei mutamenti di ordine normativo;
- invitare i Responsabili di Settore a fornire TEMPESTIVAMENTE le segnalazioni indispensabili per operare le necessarie correzioni e mantenere gli equilibri di bilancio;
- con l'aiuto del segretario comunale e del revisore, responsabilizzare amministratori e apicali di settore in merito alle norme della gestione armonizzata, che ancora oggi risulta di difficile comprensione per il mutamento costante della normativa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
dott.ssa Roberta Guietti
documento firmato digitalmente



Comune di Lagosanto

Provincia di Ferrara
Piazza I° Maggio n.1 44023 Lagosanto (Fe)
TEL. 0533-909511 FAX 0533-909535



Verbale N. 94 del 5/10/2020

Oggetto: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO "SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 C.8 E 193 TUEL E SMI".

Il sottoscritto Matteo Montorsi, in qualità di Revisore Unico del Comune di Lagosanto nominato con atto consiliare n.43 del 26/09/2018, ha ricevuto in data 2 ottobre 2020 dal Comune di Lagosanto la proposta di deliberazione in oggetto.

RICHIAMATI

L'articolo 193 del TUEL

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'Articolo 54 del DL 104/20 (decreto di agosto) che differisce il termine per la verifica degli equilibri di bilancio 2020-2022, già prorogato al 30 settembre rispetto al termine ordinatorio del 31 luglio dal comma 2 dell'art.107 DL18/20 convertito in L.27/20.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;

- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti

- a) la stampa del conto del bilancio;
- b) la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c) la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi o di esistenza di debiti con proposta di riconoscimento e finanziamento;
- d) la dichiarazione del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;
- e) la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f) il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011;
- g) il fondo di cassa, così come risultante dalle scritture del Tesoriere;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Con nota 6029 del 31/07/2020 e 6591 del 18/08/2020 il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni:

- l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio;
- l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- l'esistenza di situazione nel bilancio al 31/12/2019 di organismi partecipati tali da richiedere l'accantonamento (o un maggiore accantonamento) a copertura di perdita o disavanzi come disposto dai commi 552 e seguenti dell'art. 1 della legge 147/2013 e dal comma 5 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 175/2016;
- il corretto svolgimento del crono - programma dei lavori pubblici;
- la segnalazione di eventuali nuove e sopravvenute esigenze e di nuove/maggiori risorse.

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Le P.O. Responsabili di servizio in sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio hanno segnalato la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione per adeguarlo a nuove esigenze intervenute, anche in relazione alla rilevazione di nuove/maggiori entrate e per la necessità di regolarizzare le transazioni non monetarie.

Dalla relazione sul mantenimento degli equilibri di bilancio del responsabile del servizio economico finanziario non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2020-2022;

Il Revisore Unico **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto: **"SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DEGLI ARTT. 175 C.8 E 193 TUEL E SMI"**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Revisore Unico
Dott. Matteo Montorsi